

(N. 691)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 luglio 1954 (V. Stampato N. 395)

presentato dal Ministro dell'Interno

(FANFANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA,
IL 30 LUGLIO 1954

Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le elezioni per la rinnovazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta avranno luogo secondo le norme del decreto presidenziale 8 gennaio 1949, n. 2, con le modificazioni seguenti:

a) articolo 8, primo comma; alle parole: « non inferiore a sette e non superiore a ventotto » sono sostituite le parole: « non inferiore a dieci e non superiore a venticinque »;

b) articolo 12, primo comma; alle parole: « per ventotto candidati » sono sostituite le parole: « per venticinque candidati ».

Le elezioni medesime non potranno essere indette per il periodo che va dal 15 novembre al 31 marzo.

Art. 2.

Per lo svolgimento delle elezioni di cui all'articolo precedente, i termini previsti dai

seguenti articoli del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, richiamato nel decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1949, n. 2, sono così modificati:

a) articolo 12, primo comma; alle parole: « del quarantacinquesimo » sono sostituite le parole: « del trentesimo »;

b) articolo 14, primo periodo del primo comma; alle parole: « entro dieci giorni » sono sostituite le parole: « entro cinque giorni »;

c) articolo 14, secondo periodo del primo comma; alle parole: « entro dieci giorni dalla scadenza » sono sostituite le parole: « entro tre giorni dalla scadenza »;

d) articolo 14, n. 7; alle parole: « entro il ventesimo giorno » sono sostituite le parole: « entro il quindicesimo giorno »;

e) articolo 18, sesto comma: alle parole: « dal trentesimo giorno antecedente » sono sostituite le parole: « dal quarantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi »;

f) articolo 18, ultimo comma; alle parole: « dal trentesimo giorno antecedente le elezioni »

ni » sono sostituite le parole: « dal quarantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi ».

Art. 3.

Le spese per lo svolgimento delle elezioni previste dall'articolo 1 della presente legge sono a carico della Regione.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 3, primo e secondo comma, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1949, n. 2.

Art. 5.

Per le elezioni che si svolgeranno la prima volta dopo l'applicazione della presente legge — fermo il divieto di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 — i termini previsti dall'articolo 18 dello Statuto della Valle decorreranno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.